



Procura generale della Repubblica
presso
la Corte di appello di L'Aquila

Prot. Int. 113/2023

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio/fornitura di sostituzione della batteria sull'autovettura di servizio (FIAT Punto tg DL773DF).

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

- art.32, comma 2, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- art.31, comma 1, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;
- art.31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi;
- art.36, comma 1, che prevede (tra gli altri) il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 140.000);
- art.103, (Garanzie definitive), art.103, comma 1, che prevede la costituzione di una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo contrattuale, a carico dell'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto; visto, altresì, il co. 11 art. citato, che prevede la *facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)*..... omissisl'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), modificata nel testo dalla L. 30 dicembre 2018, n.145 (art.1, comma 130) che all'art. 1, comma 450, prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 140.000) di fare ricorso al MePA;

VISTO l'**art. 3, comma 1, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e l'allegato III** al predetto codice appalti, che dispongono che gli uffici giudiziari sono "amministrazioni aggiudicatrici";

VISTO l'**art. 32, comma 2, d. lgs. 50/2016** che dispone che la determina a contrarre è emessa dalla stazione appaltante.

VISTO il **D.L. 16 luglio 2020, n.76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale** (come modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.108/2021);

- art.1, comma 1, che prevede (in deroga all'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) l'applicazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore a € 140.000, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.
In tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto;
- art.1, comma 2, lett. a), che prevede l'applicazione dell'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore a € 139.000;
In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
- art.1, comma 4, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art.93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art.93;

VISTA la **L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia** (come modificata dalla L. n.217/2010) che all'art.3, comma 1, prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari.

RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione della batteria ormai esausta sull'autovettura di servizio indicata in oggetto; di dover provvedere in tempi brevi per garantire la piena efficienza dei mezzi di servizio attraverso un adeguato equipaggiamento;

RITENUTO appropriato e opportuno, per ragioni di efficacia, tempestività e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per il ridotto importo di spesa, il ricorso alla procedura di affidamento diretto e senza necessità di ricorrere al MEPA per importi inferiori ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 1, co. 450 della L. 296/2006 (così come modificato dall'art. 1, co. 130, della L. 145/2018) il quale dispone che "... *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...*";

CONSIDERATO che per motivi dettati dalla situazione è stato effettuato un intervento di diagnosi in sede dalla ditta Autoriparazioni M.D.F. snc. con rilevazione della causa dell'avaria del mezzo (batteria esausta);

CONSIDERATO che la ditta "Autoriparazioni M.D.F. snc", P.I. 01356820660, con sede in via San Francesco d'Assergi, 6 – 67100 L'Aquila - ha effettuato la diagnosi sul mezzo in avaria;

CONSIDERATO che risulta congruo e adeguato al mercato il preventivo dell'8.05.2023, inviato dalla ditta "Autoriparazioni M.D.F. snc";